



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
 Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
 Scuole di specializzazione

Ai Rettori degli Atenei sedi delle
 Scuole/Strutture di Medicina e Chirurgia

LORO SEDI

e, p.c. Al Presidente della CRUI
 Al Presidente dell'Osservatorio nazionale
 della formazione medica specialistica
 Al Presidente del CUN
 Al Direttore del CINECA
 Al Presidente dell'ANVUR
 Al Direttore dell'AGENAS

Al Ministero della Salute
 Direzione generale per le professioni
 sanitarie e delle Risorse umane del SSN

Al Vice Capo Gabinetto - MIUR

Al Capo Dipartimento per la formazione
 superiore e per la ricerca - MIUR

LORO SEDI

OGGETTO: Revisione della rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sulla base degli standard, dei requisiti e degli indicatori di *performance* di cui al decreto interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402. Avvio delle procedure informatizzate per l'A.A. 2016/2017 tramite Banca Dati CINECA.

Come noto, con decreto interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, pubblicato sul sito www.miur.gov.it, alla sezione "Atti e Normativa", nella tematica "Università", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stati approvati, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, i nuovi standard e requisiti per ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione, in sostituzione di quelli di cui al decreto ministeriale 29 marzo 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2006 S.O.), nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle singole Scuole di specializzazione di area sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del D.I. n. 402/2017, i nuovi standard, requisiti e indicatori trovano immediata applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale in oggetto e,

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma
 Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – email: dgsinfs.ufficio7@miur.it
 Tel. +39 06 9772 7001 - 7814 C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

quindi, già a partire dal prossimo A.A. 2016/2017, per tutte le Scuole di specializzazione già istituite o da istituire.

Fermo restando, pertanto, che tutte le Scuole già esistenti dovranno sottoporsi alla nuova procedura di accreditamento, si rappresenta che l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica proporrà ai competenti Ministeri l'accREDITamento delle strutture da inserire nella rete formativa delle Scuole di specializzazione nonché la relativa istituzione delle stesse laddove queste ultime risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti di idoneità e agli indicatori di *performance*.

In alternativa all'immediata proposta di diniego di accREDITamento, l'Osservatorio nazionale potrà proporre ai competenti Ministeri sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti di idoneità e agli indicatori di *performance* richiesti dal decreto limitatamente a quelle situazioni che siano suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accREDITamento provvisorio.

Ciò posto, al fine di consentire l'avvio dei Corsi di specializzazione per l'A.A. 2016/2017 si comunica che la Banca Dati sull'Offerta formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria sarà disponibile per la compilazione da parte di codesti Atenei dal **22/06/2017** al **03/07/2017**, collegandosi al seguente indirizzo <https://offs.miur.it> ed accedendo tramite le credenziali già in possesso di codesti spettabili Atenei.

L'apertura della Banca Dati è disposta per consentire alle Università il caricamento dei dati e delle informazioni necessarie per l'adeguamento e l'istituzione dei Corsi di specializzazione alla luce dei nuovi standard e requisiti individuati dal D.I. n. 402/2017. Inoltre, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 del D.I. n. 402/2017, l'Osservatorio nazionale utilizza gli indicatori di cui all'allegato 4 dello stesso decreto per rilevare le *performance* di attività formativa e assistenziale delle singole Scuole di specializzazione e monitorarne il mantenimento. L'aderenza a tali indicatori da parte delle singole strutture afferenti alla rispettiva rete formativa, inserite dagli Atenei nella piattaforma, sarà verificata dall'Osservatorio nazionale a seguito della chiusura della piattaforma medesima.

Per quanto concerne gli standard, si precisa che, ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1, punto 1.2 del D.I. n. 402/2017 per strutture si intendono *“le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro”*. Sempre nel medesimo allegato 1, punto 1.2 si chiarisce che *“una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi”*. Nell'allegato 1, punto 1.3. si prevede, infine, che *“le strutture accreditate per una tipologia formativa specialistica e, quindi, già in possesso degli standard relativi, possono estendere, su richiesta dell'Università, il proprio spazio di operatività in altre tipologie formative purché*

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postcert.istruzione.it – email: dgsinfs.ufficio7@miur.it

Tel. +39 06 9772 7001 - 7814 C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

dimostrino all'Osservatorio nazionale il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dalla specialità".

Con riferimento alle suddette disposizioni si chiarisce che per struttura in questo caso deve intendersi in prima istanza non la struttura ospedaliera o territoriale nella sua interezza, bensì la singola unità operativa o il servizio di tipo assistenziale singolarmente intesi, di talché solo questi ultimi (e non anche le prime) non possono essere poste a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

Una medesima unità operativa può concorrere, dunque, alla formazione dei medici specialistici di più Scuole dello stesso Ateneo, fermo restando il numero massimo di prestazioni complessivamente erogabili dalla stessa. In fase di riepilogo delle informazioni caricate in Banca Dati sarà possibile verificare e compilare, a cura degli Atenei, per ciascuna unità operativa, laddove necessario, le percentuali di utilizzo a favore delle Scuole di specializzazione che insistono presso l'Ateneo stesso, anche al fine di verificare, nel corso della procedura di inserimento dei dati e delle informazioni, il rispetto dei predetti volumi delle prestazioni ed eventualmente rimodulare la propria proposta di rete formativa ai fini del successivo parere dell'Osservatorio nazionale.

All'interno della Banca Dati, nello spazio "Standard/Requisiti", "2016/2017", sezione "Gestione Strutture", sotto-sezione "Strutture di ricovero (sede e collegata)", ogni Ateneo potrà consultare, mediante filtri di ricerca, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che hanno erogato prestazioni in regime di ricovero nell'anno 2015, presenti nei sistemi informativi di AGENAS (in questo elenco non sono ricomprese le unità operative di governo aziendale né i servizi di supporto all'attività assistenziale, che andranno quindi inseriti manualmente). In ogni caso, le strutture di ricovero incluse in questa sotto-sezione, segnatamente ospedali e case di cura, ovvero le relative unità operative, così come censite dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute ed accreditate dal SSN e contrattualizzate, potranno essere utilizzate come strutture di sede (qualora siano a direzione universitarie) o come strutture collegate.

Le citate strutture di ricovero sono organizzate in ordine alfabetico, suddivise per regioni e province.

Sempre all'interno sezione "Gestione Strutture", nella sotto-sezione "**Strutture territoriali ed altre strutture SSN (sede e collegata)**" ogni Ateneo potrà consultare mediante filtri di ricerca, al pari delle strutture di ricovero, anche il flusso informativo STS.11, relativo alle anagrafiche delle strutture di assistenza territoriale (ambulatori, laboratori, strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza sanitaria agli anziani, a pazienti con disabilità, hospice, consultori, strutture per la salute mentale, SERT, ecc.) così come censite dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute. Attraverso tale sotto-sezione, pertanto, sarà possibile reperire le strutture di assistenza territoriale che potranno essere inserite nella rete formativa della Scuola. Le strutture in parola sono organizzate in ordine alfabetico, suddivise per regioni e province.

In questa sotto-sezione sarà possibile richiamare, altresì, tramite i filtri di ricerca le strutture a livello di azienda sanitaria ed inserire manualmente ulteriori strutture del SSN non presenti nelle precedenti sezioni, che potranno essere richiamate tra le strutture di sede e collegate.

Una ulteriore sotto-sezione "**Strutture riabilitative**" contiene il flusso informativo RIA.11,

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – email: dgsinfs.ufficio7@miur.it

Tel. +39 06 9772 7001 - 7814 C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

concernente le anagrafiche degli istituti o centri di riabilitazione disciplinati dall'art. 26 della legge 833/1978. Attraverso tale sotto-sezione, pertanto, sarà possibile reperire le strutture di riabilitazione da proporre nella rete formativa della Scuola. Le strutture in parola sono organizzate in ordine alfabetico, suddivise per regioni e province.

Inoltre, gli Atenei potranno inserire manualmente, in appositi campi resi disponibili in piattaforma nella sotto-sezione "**Strutture Complementari - Strutture Universitarie - Altre strutture (Enti non SSN)**" le eventuali Strutture Complementari, ovvero le strutture atte ad integrare il percorso formativo in quanto sede di una peculiare attività specialistica diversa da quelle di sede, le quali devono essere comunque convenzionate e contrattualizzate con il SSN, nonché le Strutture Universitarie ed anche le strutture di Enti non Universitari che espletano attività o erogano prestazioni non direttamente riconducibili a quelle erogate dal SSN, le quali si ritiene possano concorrere al processo formativo delle Scuole. In corrispondenza di ciascun inserimento sarà disponibile uno spazio nel quale potranno essere inserite note e commenti inerenti la tipologia di attività condotte nelle predette strutture nonché le prestazioni erogate dalle medesime, ovvero potranno essere caricati documenti a supporto di rapporti convenzionali o di consulenza, nonché di rapporti sanciti da protocolli di intesa. Le strutture così inserite saranno sottoposte a valutazione da parte dell'Osservatorio nazionale di concerto con il Ministero della Salute e con il MIUR.

In ogni caso, soltanto le strutture (pubbliche e private) di ricovero, territoriali, distrettuali e riabilitative accreditate dal SSN e contrattualizzate potranno essere utilizzate come strutture di sede (qualora siano a direzione universitarie) o come strutture collegate. Pertanto, con particolare riferimento alle strutture di assistenza territoriale, nonché di riabilitazione, si richiama l'attenzione di codesti Atenei sulla circostanza secondo cui nella piattaforma potrebbero essere altresì contenute anche strutture private non accreditate e non contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale che, come noto, non potranno essere utilizzate né come strutture di sede, né come strutture collegate né come strutture complementari, per espressa previsione contenuta punto 1.2 dell'allegato 1 del decreto interministeriale n. 402/2017 (secondo cui le strutture siano esse di sede o collegate o complementari devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale). Atteso che le suddette strutture private non accreditate e/o non contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale non dovranno essere inserite da codesti Atenei, ove inserite, esse non saranno comunque oggetto di valutazione favorevole da parte dell'Osservatorio nazionale. A tal fine, si invitano gli Atenei ad effettuare, prima dell'eventuale inserimento di una struttura privata, una verifica con la Regione di appartenenza sullo *status* di soggetto accreditato e contrattualizzato della struttura selezionata.

Con riferimento alle sole strutture di ricovero accreditate e contrattualizzate (di cui alla prima sotto-sezione), gli Atenei, dopo aver accertato la corretta denominazione delle strutture, ulteriormente riscontrabile tramite il relativo codice "NSIS", che contraddistingue univocamente la singola unità operativa, avranno cura di selezionarle. Qualora dovesse ravvisarsi tra le strutture di ricovero censite e caricate in Banca Dati la mancanza di una struttura assistenziale pubblica piuttosto che privata accreditata e contrattualizzata (quindi selezionabile), sarà possibile aggiungerla inserendo la relativa denominazione nel campo appositamente predisposto ed indicando il codice identificativo "NSIS". A

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

Via Michele Carcani 61 - 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it - email: dgsinfs.ufficio7@miur.it
Tel. +39 06 9772 7001 - 7814 C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

tal fine, laddove insorgessero dubbi sulla corretta identificazione della struttura, si invitano gli Atenei a riscontrare tale codice alla fonte.

Con riferimento alle strutture di assistenza territoriale ed alle altre strutture del SSN, nonché alle strutture di riabilitazione (di cui alle sotto-sezioni seconda e terza) gli Atenei, dopo aver accertato la corretta denominazione delle strutture, ulteriormente riscontrabile tramite il relativo codice "NSIS" (in tale caso l'inserimento del codice "NSIS" non è obbligatorio), avranno cura di selezionarle.

Sempre nello spazio "Standard/Requisiti", "2016/2017", sarà quindi possibile compilare le schede relative agli Standard generali della rete formativa selezionando la sezione "Standard Generali" e quelle relative agli Standard e Requisiti specifici delle singole Scuole selezionando la sezione "Specifici per scuola".

L'invio tramite Banca Dati della documentazione al Ministero per tutte le Scuole chiuse, sia per quanto riguarda eventuali nuovi Ordinamenti sia per quanto riguarda gli Standard e i Requisiti, sarà consentito nella sezione "MIUR".

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo del sito offs.miur.it si rimanda alle istruzioni tecniche disponibili per gli Atenei sul sito stesso. In caso di necessità di segnalazioni o richieste di chiarimenti, si invita a contattare i riferimenti disponibili sulla piattaforma informatica.

Inoltre, si fa presente che, nell'ambito della predetta Banca Dati, al momento della chiusura delle schede verrà generato un documento che dovrà essere sottoscritto dal Rettore e caricato in formato pdf nella stessa Banca Dati. Tale modulo contiene l'attestazione della correttezza delle informazioni inserite e la relativa assunzione delle connesse responsabilità a carico dell'Ateneo. Lo stesso documento dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata dgsinfs@postacert.istruzione.it.

Si comunica, altresì, che la documentazione a supporto delle informazioni e dei dati dichiarati dai Rettori, ivi comprese le Convenzioni con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale stipulate a cura dell'Ateneo, potranno essere caricate negli appositi spazi di upload della Banca Dati entro e non oltre sei mesi dalla data di apertura della piattaforma, fermo restando che potrà chiedersi in qualunque momento all'Ateneo un riscontro documentale finalizzato all'accertamento dei dati caricati relativi ad una o più U.O. o all'intera rete formativa. Ad ogni modo, le stesse Convenzioni dovranno essere verificate dall'Osservatorio nazionale entro sei mesi dal loro caricamento. Nel caso di convenzioni scadute ed in corso di rinnovo dovrà procedersi al caricamento di lettere d'intenti o di autocertificazione del Rettore.

Si ricorda, in ogni caso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2 del D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, "*le Scuole di specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici, aventi sede presso le Università, devono afferire alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti Universitari*". A tal proposito, il sistema non consentirà il caricamento di istanze di istituzione di Scuole di specializzazione che non afferiscano alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti Universitari.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – email: dgsinfs.ufficio7@miur.it

Tel. +39 06 9772 7001 - 7814 C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

Per quanto concerne, in particolare, i requisiti disciplinari gli Atenei sono chiamati all'inserimento, nell'apposita area "Requisiti specifici" della singola Scuola, nella sezione denominata "Requisiti disciplinari", i nominativi dei docenti delle singole Scuole di specializzazione in servizio per l'A.A. 2016/2017 con particolare riferimento:

- al nominativo del Professore universitario, appartenente al Settore scientifico-disciplinare di riferimento della singola tipologia di Scuola cui è attribuita la Direzione della Scuola stessa o il nominativo del Coordinatore del Comitato ordinatore o del Docente proponente ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.I. n. 68/2015.

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.I. n. 68/2015 *“la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa, mentre nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa”*.

- ai nominativi dei docenti universitari impegnati nella Scuola e i relativi settori scientifico-disciplinari di inquadramento, relativamente ai soli settori scientifico-disciplinari obbligatori ed irrinunciabili previsti nell'allegato 2 del decreto interministeriale n. 402/2017 nella scheda dei Requisiti disciplinari di ogni rispettiva Scuola di Specializzazione.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.I. n. 68/2015 il corpo docente delle Scuole di specializzazione deve essere costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture extra universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola.

L'art. 4, comma 2 del medesimo decreto prevede che *“il corpo docente deve comprendere, di norma, almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.”*

Tuttavia, ai sensi del successivo articolo 6, comma 3, *“in via transitoria e per non più di tre anni il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2, può comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola”*. A tal riguardo, si precisa che il triennio in cui è applicabile il regime transitorio di cui all'articolo 6, comma 3, è da intendersi riferito all'anno accademico e non all'anno solare di entrata in vigore in vigore del D.I. n. 68/2015 ed è quindi decorrente dall'A.A. 2014/2015 delle Scuole (primo anno del triennio) sino alla conclusione dell'A.A. 2016/2017 delle Scuole (terzo anno del triennio).

- all'indicazione dei docenti a contratto, già in essere, impegnati nelle attività della Scuola indicando, laddove possibile, l'inquadramento in specifici SSD.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – email: dgsinfs.ufficio7@miur.it

Tel. +39 06 9772 7001 - 7814 C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

Al fine di tenere conto di eventuali chiamate programmate tra le assunzioni di Ateneo è, altresì, consentito indicare il riferimento anche a bandi di concorso già approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, indicando il settore scientifico-disciplinare di riferimento, il ruolo e la data del bando che dovrà in ogni caso essere anteriore alla data di chiusura della Banca Dati, ovvero al 3 luglio 2017.

Ai fini della compilazione si ricorda che sarà necessario selezionare la specifica Scuola di specializzazione, inserire il nominativo del Direttore o del Docente proponente, quest'ultimo per le scuole di nuova istituzione, e dei docenti e quindi procedere con la chiusura della scheda di ogni Scuola, chiusura necessaria per l'invio dei suddetti dati al Ministero.

Si precisa che l'inserimento di tutte le suddette informazioni in modo completo ed esaustivo per tutte le Scuole di specializzazione rappresenta un elemento indispensabile ai fini della loro eventuale attivazione.

Si informano, infine, codeste Università, che terminate le operazioni di caricamento dei dati, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica procederà alla verifica dell'aderenza degli indicatori di *performance* di attività formativa e assistenziale di cui all'allegato 4 del D.I. n. 402/2017 sulla base delle informazioni fornite dalle due Agenzie nazionali in indirizzo, ovvero ANVUR e AGENAS, ciascuna per la rispettiva competenza.

Nel particolare, a chiusura dell'invio delle istanze ai sensi dell'articolo 4 del D.I. n. 402/2017 e ai sensi dell'allegato 4 del medesimo decreto, l'ANVUR e l'AGENAS procederanno alle verifiche di competenza concernenti gli indicatori di *performance* di attività formativa e assistenziale, caricando le corrispondenti informazioni in Banca Dati ai fini della successiva valutazione ad opera dell'Osservatorio nazionale.

L'Osservatorio nazionale, quindi, sulla base dell'aderenza agli standard ed ai requisiti, nonché degli indicatori di *performance* proporrà per l'accreditamento ai competenti Ministeri le singole Scuole di specializzazione. In caso di valutazione non favorevole dell'Osservatorio nazionale circa il possesso degli standard, dei requisiti e degli indicatori di *performance*, limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, codesti Atenei saranno tenuti, su richiesta dell'Osservatorio nazionale e nei termini dallo stesso indicati, al caricamento in Banca Dati dell'eventuale piano di adeguamento in vista del parere dell'Osservatorio nazionale da esprimersi in apposita seduta.

Da ultimo, in vista dell'imminente processo di accreditamento delle strutture e delle reti formative e della successiva assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica che saranno disponibili per l'A.A. 2016/2017, si rammenta che ai sensi dell'art. 3, comma, 4 del D.I. n. 68 la rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate.

Ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 3 del D.I. n. 68/2015, la possibilità di attivazione della Scuola nonché l'assegnazione dei contratti alla medesima sono determinati sulla base dei parametri di cui all'art. 3 del medesimo decreto, al decreto di cui al comma 3 [ovvero il decreto interministeriale n.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – email: dgsinfs.ufficio7@miur.it

Tel. +39 06 9772 7001 - 7814 C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°

Scuole di specializzazione

402/2017] ed ai requisiti di docenza previsti dall'art. 4 del medesimo decreto. Ferma restando l'utilizzazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra riportati e di quanto previsto nel provvedimento relativo a requisiti e standard, le Scuole di Specializzazione vengono attivate presso le singole sedi, fermo restando che, in considerazione del contingente nazionale per singola tipologia di Scuola, si può procedere all'attivazione di una Scuola per regione o per aggregazioni di regioni.

Infine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma, 7 del D.I. n. 68/2015 le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia Melina

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – email: dgsinfs.ufficio7@miur.it

Tel. +39 06 9772 7001 - 7814 C.F.: 80185250588